

- (5) La Polonia ha comunicato alla Commissione che tali misure hanno interessato un elevato numero di aziende suinicole e che i produttori in questione hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il 4 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (6) Per i suini allevati nelle zone interessate, l'aiuto dovrebbe essere concesso solo in relazione a capi macellati. L'importo dell'aiuto da versare per i capi macellati dovrebbe essere espresso come importo per chilogrammo per un numero limitato di capi. L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato tenendo conto dei prezzi rilevati dalla Polonia e dei dati ricavati da fatture per quanto riguarda i prezzi effettivamente pagati ai produttori delle zone soggette a misure di polizia sanitaria.
- (7) Alla luce delle informazioni trasmesse dalla Polonia, il numero massimo di capi ammissibili al finanziamento dovrebbe essere fissato sulla base della richiesta pervenuta da tale Stato membro.
- (8) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e l'aiuto dovrebbe essere limitato ai capi ammissibili per i quali non è stato percepito alcun contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (9) È opportuno disporre che le autorità polacche competenti adottino tutte le misure necessarie e svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere controlli ex ante per quanto riguarda l'ammissibilità e la correttezza della domanda di aiuto.
- (10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi unicamente alla produzione di suini nelle aziende ubicate nelle zone delimitate soggette alle misure zoonitarie istituite dalla pertinente legislazione polacca e dell'Unione in relazione ai focolai di peste suina africana nel periodo dal 1° agosto al 18 novembre 2016.
- (11) Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla circolazione e al trasporto di suini per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato, una netta riduzione dei prezzi e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati al macello dal 1° agosto al 30 novembre.
- (12) Per garantire una sana gestione finanziaria di tali misure eccezionali di sostegno del mercato e un tempestivo pagamento ai produttori, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽²⁾ non dovrebbe applicarsi e i pagamenti erogati dalla Polonia ai beneficiari dopo il 30 settembre 2017 non dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (13) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (14) Dato che le restrizioni connesse ai focolai di peste suina africana sono entrate in vigore in date diverse nelle zone considerate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come la data di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
- (15) Al fine di garantire l'immediata attuazione delle misure da parte della Polonia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

